

18 febbraio 2013

Il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) dell'AEEG

Andrea Zuppioli
azuppioli@regione.emilia-romagna.it

Struttura di regolazione economica, valutazione e monitoraggio
dei servizi pubblici ambientali

Premessa

- Con la **delibera 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012** l'AEEG ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 -2013.
- Due documenti in uno:
 - 1) Delibera - in cui si espongono principi e disciplina dei provvedimenti tariffari
 - 2) Allegato alla delibera – in cui si dettagliano le formule di calcolo

Le novità del MTT

- Il metodo tariffario transitorio riguarda gli anni 2012 e 2013. Presumibilmente dal 2014 vi sarà un metodo definitivo.
- Dal settore gas derivano alcune delle principali novità.
- Da un sistema di regolazione tariffaria ex ante si passerà ad una regolazione ex post basata sul riconoscimento di costi a consuntivo.
- Il VRG è l'importo complessivo riconosciuto al gestore a copertura dei costi di gestione e di investimento (simile al numeratore della formula per calcolare la TRM).
- Nel Metodo Normalizzato i "punti di riferimento" erano la TRM (euro/m³) e il K (incremento annuale alle tariffe). Con il Metodo AEEG invece i nuovi valori di riferimento sono il VRG (Vincolo Ricavi Garantiti) e il ϑ (teta).
- Il ϑ (teta) rappresenta l'incremento tariffario. E' il moltiplicatore che deve essere applicato all'articolazione tariffaria dell'anno precedente per ottenere la copertura del VRG dell'anno di riferimento. A differenza del K, che aveva come limite massimo il 5% + inflazione, il ϑ (teta) può essere superiore al 5% + inflazione dopo istruttoria con esito positivo da parte dell'AEEG (art. 7.1 della Delibera 585).

Ambito di applicazione oggettivo

Indica disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:

- a) captazione, anche a usi multipli;
- b) adduzione, anche a usi multipli;
- c) potabilizzazione;
- d) vendita di acqua all'ingrosso;
- e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
- f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e
- *raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;*
- g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi
- misti civili e industriali;
- h) misura dei servizi idrici.

Ambito di applicazione soggettivo

I primi due commi dell'Art. 2 specificano che il MTT si applica a tutte le gestioni (conformi e non al d.lgs. 152/2006) che al 31 Luglio 2012 applicavano il Metodo Normalizzato, il **metodo tariffario Emilia Romagna** e altri Metodi difforme al CIPE e ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono esclusivamente uno o più servizi tra quelli di cui all'Articolo 1, comma 1.1, anche per una pluralità di ATO, e che applicano un metodo tariffario difforme dal metodo tariffario CIPE

Sono **esclusi** dall'aggiornamento tariffario (art.3):

- Gestioni Metodo CIPE
- i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
- I gestori che, sebbene affidati, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi o applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato.

Le componenti tariffarie

Le componenti tariffarie del Metodo AEEG sono:

- Ctt - Costi delle immobilizzazioni ovvero
- Ammortamenti (AMM)
- Oneri Finanziari (OF)
- Oneri Fiscali (OFisc) (solo IRES)
- D Costo per l'uso delle infrastrutture di terzi (D CUIT)
- COeff - Costi operativi efficientabili (inclusa IRAP)
- COEE – Costi di energia elettrica
- COWs – Costi degli acquisti all'ingrosso
- COaltri - Altri costi operativi non efficientabili
- MT – Rimborso dei mutui dei proprietari
- AC – Altri corrispettivi

$$VRG_{\text{regime}} = Ctt + CO_{\text{eff}} + CO_{\text{EE}} + CO_{\text{ws}} + CO_{\text{altri}} + MT + AC$$

Scadenze ed adempimenti

- Art.5 c.1 – Entro il 31 marzo aggiornamento Piano Economico Finanziario di ogni PDA
- Art.5 c.3 – Entro il 31 marzo adeguamento clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento, pena la loro inefficacia.
- Art.6 c.2 – Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità ed ai gestori interessati la tariffa predisposta.

Finanziabilità del Piano di Ambito

- Valutazione complessivamente positiva, **però**.....
- Il problema della finanziabilità del piano di ambito evidenziato dall'AEEG nel documento di consultazione (DCO 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012), **non** viene approfondito nella delibera 585/2012 l'AEEG;
- Viene affrontato **solo** il problema dei finanziamenti già contratti: «le problematiche dell'allungamento della vita utile dei cespiti ai fini del calcolo dell'ammortamento e dell'eventuale incapienza dei costi di capitale calcolati con il nuovo metodo rispetto al costo totale di finanziamenti già stipulati possono essere risolte efficacemente nell'ambito di un percorso di gradualità rispetto ai costi delle immobilizzazioni previsti nei piani d'ambito già approvati» (Premesse della Delibera pag. 13)
- Il MTT **non** affronta chiaramente il tema della modalità di finanziamento degli investimenti del PDA. Ci potrebbe stare una discussione sulle strategie di ammortamento versus contendibilità del servizio. Le scelte di riduzione delle aliquote di ammortamento (allineandole a vite utili più lunghe) **e** l'abbattimento dell'ammortamento finanziario presentano pregi e difetti. Probabilmente non è però ancora il momento per una discussione serena sul tema...

Articolo 38 Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (1)

- Nell'anno 2013, i costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché delle attività di pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati facenti parte del SII.

Gestione acque meteoriche e drenaggio urbano (2)

- L'art 38, comma 1 prevede che, nell'anno 2013, i costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati facenti parte del SII.
- Valutazione decisamente positiva in quanto garantisce che non vi siano doppi pagamenti per lo stesso servizio
- Sarebbe opportuno confermare questo principio nel tempo e forse dettagliarlo;

Criticità

- Difficoltà di sviluppare un Piano Economico Finanziario fino alla fine della concessione con un Metodo Tariffario che è solo Transitorio (2012-2013);
- Difficoltà da parte degli Enti di Ambito di adempiere in tempi molto ristretti con il rischio di non poter recuperare i costi di funzionamento (Art. 6 co.8);
- Articolo 30: La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari per l'anno 2012 è il costo unitario medio della fornitura elettrica sostenuto nel primo trimestre del 2012.....
- Non è stato affrontato il tema della tariffa di depurazione per le utenze produttive, per le quali si applica ancora il DPR 24.05.1977. La RER invece ha provveduto ad un aggiornamento graduale con DPGR 49/2006: ri-allineamento della tariffa AAPP con la struttura dei costi, nuovi parametri tecnici (ad es: costi di trattamento di fosforo e azoto), riferimento territoriale di applicazione per ATO/Gestore e non più per singolo impianto (effetto perequativo).
- Di sicuro il DPR 24.05.1977 non è conforme all'art. 9 della 2000/60/CE, come la mettiamo con le "Condizionalità comunitarie"? → bisogna intervenire per non compromettere i FESR 2015-2020....

Piano d'Ambito

- Verifica Piano degli investimenti (situazione agglomerati >2000 A.E.!!)
- Rischio procedure d'infrazione (91/271/CEE!!)
- Ruolo delle Regioni? La RER avvierà in ogni caso a brevissimo termine l'analisi degli agglomerati a rischio di non conformità, l'esame delle previsioni di piano d'ambito relative ed in mancanza di esse richiedendo un riscontro progettuale, eventualmente prescrivendo interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni mediante co-finanziamenti, ed ha intenzione di condividere i risultati e le eventuali soluzioni con AEEG.